



Comune di Tavarnelle Val di Pesa
Provincia di Firenze

Servizio Assetto del Territorio - U.O. Urbanistica

**VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N.34 DEL 1/07/2008**

**MODIFICA ALL'AREA UBICATA IN LOC. SAN DONATO IN POGGIO,
DESTINATA A SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO PER IL GIOCO E
LO SPORT, DI CUI ALL'ART.3, COMMA2, LETT.C) DEL DM 2/4/68 N.1444**

RELAZIONE DI SINTESI

ire_X:\PRATICHE\UR\Ur11_3_var_parc_sdonato\adozione\atti\relazione sintesi.doc

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
Piazza Matteotti n. 39 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)
Tel. Centralino 055 805081 Fax 055 8050417
e-mail urbanistica@comune.tavarnelle-val-di-pesa.fi
P.I. 01216860484



Member of CISQ Federation

RINA
ISO 14001:2004
Certified Environmental System





Comune di Tavarnelle Val di Pesa
Provincia di Firenze

Servizio Assetto del Territorio - U.O. Urbanistica

Si premette che nella procedura della presente variante al RUC ai sensi dell'art.17 della L.R. 1/2005, ai fini della verifica di assoggetta a VAS e della valutazione integrata, è stato redatto il "Documento preliminare" di cui all'art. 22 e all'allegato 1 della L.R. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di attuazione dell'art. 11, comma 5, della L.R. 1/2005 in materia di valutazione integrata".

Si fa presente che la variante al Regolamento Urbanistico consiste nella modifica ad un'area ubicata in loc. San Donato in Poggio, lungo via Senese, in prossimità di Piazza del Pozzo Nuovo, destinata a spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport, di cui all'art.3, comma2, lett.c) del DM 2/4/68 n.1444 da sottoporre al vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 8.06.201 n.327. In particolare la variante è finalizzata all'ampliamento e alla diversa collocazione dell'area destinata a verde pubblico. L'area oggetto di variante è di proprietà privata, già destinata in parte a verde pubblico ed in parte a Verde Privato - VUP, definito all'art.39 delle NTA quale spazio non edificato di pertinenza di edifici esistenti. La variante comporta un incremento di c.a. 330 mq delle aree destinate a verde pubblico di cui all'art.3, comma2, lett.c) del DM 2/4/68 n.1444 ed una corrispondente riduzione delle aree destinate a Verde Urbano Privato. La nuova area prevista a verde pubblico sarà inclusa tra quelle da sottoporre al vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 8.06.201 n.327.

La Giunta Comunale ha approvato con delibera n.43 del 10.5.2011 il Documento preliminare relativo alla verifica di assoggettabilità a VAS comprensivo della Valutazione Integrata. Tale documento è stato trasmesso ai seguenti soggetti ritenuti idonei in materia ambientale per l'espressione del parere:

Regione Toscana – Giunta Regionale – settore Sperimentazione e Apporti Collaborativi
per gli strumenti della pianificazione delle province e dei comuni
Provincia di Firenze
Azienda U.S.L. n°10
A.R.P.A.T. Servizio Provinciale di Firenze
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Firenze

Nel termine di trenta giorni dall'invio del documento preliminare sono pervenuti i seguenti contributi:

- L'Azienda USL n.10, con nota del 31/5/2011 prot. n.5233, pervenuta in data 31/5/2011 prot. n.5755, ha ritenuto l'intervento non assoggettabile a VAS;
- Il dipartimento provinciale ARPAT di Firenze, con nota del 26/5/2001 prot. n.36395, pervenuta il 1/6/2011 prot. n.5773 non ha rilevato indicazioni o osservazioni alla variante in oggetto;
- La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Firenze ha comunicato con nota del 1/6/2011 prot.n.12295, pervenuta in data 9/6/2011 prot. n.6010, le proprie considerazioni in merito alla ridefinizione progettuale del parcheggio pubblico. Con nota del 10/6/2011 prot. n.12937, pervenuta in data 16/6/2011 prot. n.6248, lo stesso ufficio ha trasmesso un'integrazione al parere emesso, con la quale, preso atto che nella variante resta escluso il parcheggio pubblico già previsto nel RUC e considerato la modesta entità degli interventi, non ritiene che la variante proposta comporti impatti significativi nell'ambiente e sul patrimonio culturale.

ire_X:\PRATICHE\UR\Uf11_3_var_parc_sdonato\adozione\atti\relazione sintesi.doc





Comune di Tavarnelle Val di Pesa Provincia di Firenze

Servizio Assetto del Territorio - U.O. Urbanistica

- La Provincia di Firenze - Gruppo Interdisciplinare SUAP, con nota del 14/6/2011 prot. n.2769, ricevuta con PEC del 15/6/2011, registrata al Prot. Gen. il 16/6/2011 n.6256, ha comunicato che le zone di intervento osservano il quadro di pianificazione definito all'art.7 del PTCP.

Rilevato che le considerazioni espresse dalla Soprintendenza non riguardano l'area oggetto di variante, non si ritengono pertinenti ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS della variante urbanistica e saranno valutate in fase di progetto esecutivo del parcheggio pubblico.

Si può pertanto sostenere che nei termini di cui al comma 3 dell'art.22 della L.R. n.10/2010 non sono pervenute osservazioni che abbiano evidenziato, relativamente agli effetti attesi della variante, una possibilità di aggravio della pressione sulle matrici ambientali e che, di conseguenza, abbiano proposto la necessità di effettuare la Valutazione Ambientale Strategica.

Ai fini della valutazione integrata contenuta nel "documento preliminare" redatto appunto ai sensi della dell'art. 22 e all'allegato 1 della L.R. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di attuazione dell'art. 11, della L.R. 1/2005 in materia di valutazione integrata, preso atto che la valutazione complessiva degli effetti sull'ambiente e sui beni culturali è già stata valutata positivamente nel Piano Strutturale, è stato verificato che le azioni della modifica proposta risultano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale individuati, e la ridotta portata della variante documentata che non sussistono impatti negativi significativi sull'ambiente e beni culturali o elementi di criticità o negativi relativi al consumo del suolo e paesaggio in coerenza di quanto già valutato e ritenuto sostenibile in sede di approvazione del Regolamento Urbanistico.

Stante il modesto livello della trasformazione prevista dalla variante, anche ai sensi dell'art. 6 c. 3 del D.Lgs. 152/06 competente ai fini della coerenza con l'art. 11 c. 1 della L.R. 1/05, è stato ritenuto che la valutazione avvenga in fase unica, giusto quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del Regolamento Regionale 4/R, procedendo contestualmente alle valutazioni previste dagli articoli da 5 a 10 dello stesso Regolamento.

In considerazione del limitato pubblico che abbia interesse, diretto o indiretto, alla trasformazione prevista dalla variante, i processi di partecipazione effettuati sono i seguenti:

- a) è stato pubblicato del documento preliminare sul sito internet del Comune di Tavarnelle Val di Pesa, dal 27 maggio 2001 al 17 giugno 2011, corredato da grafici esplicativi che rendano facilmente percepibile la natura e la portata dell'intervento anche ai non addetti ai lavori;
- b) è stato messo a disposizione del pubblico un indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta certificata cui inviare gli eventuali contributi ed integrazioni alla valutazione, oltre alla possibilità di inviare gli stessi tramite posta o direttamente all'ufficio URP del comune, dal 27 maggio 2001 al 17 giugno 2011;
- c) è stato reso fruibile la conoscenza del procedimento e degli atti presso l'area tecnica-urbanistica ed edilizia privata;
- d) è stato inviato ai soggetti proprietari dell'area da assoggettare a vincolo preordinato all'esproprio l'avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art.11 del DPR 327/2001 e la comunicazione di pubblicazione della valutazione integrata.

Nei tempi previsti nell'avviso di pubblicazione non sono pervenuti, contributi ed osservazioni. Pertanto il documento di valutazione integrata costituisce relazione di sintesi ai sensi dell'art.10 della L.R. n.1/2005.

In ragione di quanto valutato nel documento preliminare, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 alla L.R. n.10/2010 e delle considerazioni svolte si è ritenuto di non assoggettare a V.A.S. la variante e di aver completato l'attività di valutazione ai fini della Valutazione Integrata,

ire_X:\PRATICHE\UR\Ur11_3_var_parc_sdonato\adozione\atti\relazione sintesi.doc



Comune di Tavarnelle Val di Pesa
Provincia di Firenze

Servizio Assetto del Territorio - U.O. Urbanistica

nel rispetto sia del D.Lgs. 152/06, che dell'art. 11 c. 1 della L.R. 1/05, rilevando che non sussistono impatti negativi significativi sull'ambiente e i beni culturali e verifica, e riscontrando, ai sensi dell'art. 11 c. 1 della L.R. 1/05, le coerenze interne ed esterne dello strumento.

Pertanto, la Giunta Comunale, con atto del 21/6/2011, in qualità di autorità competente, ha deciso di non assoggettare a V.A.S. la variante e, ai fini della Valutazione Integrata, ha verificato che non sussistono impatti negativi significativi sull'ambiente e i beni culturali, riscontrando, ai sensi dell'art. 11 c. 1 della L.R. 1/05, le coerenze interne ed esterne dello strumento.

Tavarnelle Val di Pesa, li 21/6/2011

Il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio
Ing. Simone Dallai